

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1486 del 27/09/2021

Seduta Num. 44

Questo lunedì 27 **del mese di** settembre
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/1591 del 22/09/2021

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO NELLE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE, ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE RELATIVE AL RISCHIO IDRAULICO.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Rita Nicolini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della protezione civile", che all'art. 48 abroga, tra l'altro, la legge n. 225/1992 e dispone all'art. 50 che, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal medesimo decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, in particolare per i seguenti articoli:
 - 11, c. 1, che definisce le funzioni delle Regioni nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile;
 - 13, c. 1, lett. c), che elenca le strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile ed individua, tra esse "gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche";
 - 13, c. 2, ai sensi del quale concorrono alle attività di protezione civile, tra gli altri, le organizzazioni pubbliche che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;
 - 16, c. 1, che individua tra le tipologie di rischi di protezione civile il rischio sismico;
- la propria deliberazione n. 728 del 21 maggio 2018 recante "Prime disposizioni in attuazione del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della Protezione civile in materia di pianificazione dell'emergenza" con cui, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal citato D.Lgs n. 1/2018, sono state individuate le delibere di riferimento per l'attuazione della pianificazione dell'emergenza e per le azioni da adottare nelle emergenze";
- la propria deliberazione n. 417/2017 e ss.mm.ii. del 05 aprile 2017, ad oggetto "Approvazione del "Documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile";

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile", e, in particolare, i seguenti articoli:
 - 1, c. 2, che stabilisce che "all'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata [...]";
 - 3, c. 1 lettere a), b), che elenca le attività del sistema regionale di protezione civile, tra le quali figurano quelle dirette "all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile" e "alla preparazione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie";
 - 11, c. 2, che stabilisce che nella redazione del Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, l'attività di coordinamento tecnico è demandato all' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (d'ora in poi denominata Agenzia);
 - 14, c. 2, che evidenzia che l'Agenzia, per lo svolgimento delle attività regionali di protezione civile si avvale, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica, oltre che delle strutture operative ivi espressamente elencate, anche di ogni altro soggetto pubblico che svolga compiti di interesse della protezione civile;
 - 15, c. 1, che stabilisce che "l'Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'art. 14 commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi ed emergenza";
 - 20, c. 2, lettera b) che dando atto che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia tecnico operativa, amministrativa e contabile e

provvede inoltre alla "predisposizione a livello tecnico, in concorso con le strutture tecniche regionali competenti, del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui all'art. 11, in armonia con gli indirizzi nazionali";

- 20, c. 3, che prevede che per la redazione, tra l'altro, del programma di previsione e prevenzione dei rischi l'Agenzia acquisisce collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione e può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica anche di istituti universitari;

- 23, punto 6, che dà atto che presso l'Agenzia è costituito, quale presidio permanente, il Centro Operativo Regionale per la protezione civile (COR);

- la D.G.R. n. 652/2007, "Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all'attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. n. 1/2005", la quale prevede che alla sottoscrizione delle convenzioni in applicazione degli articoli 14 e 15 della L.R. n. 1/2005 provvederà il Direttore dell'Agenzia in conformità ad uno schema previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., con la quale è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l'assetto delle competenze dell'Agenzia regionale di protezione civile rinominata, peraltro, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

- la propria deliberazione n. 1769 dell'11 dicembre 2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agenzia, così come modificato dalle deliberazioni n. 839/2013 e n. 1023/2015;

- la propria deliberazione n. 1770 del 30 novembre 2020 di approvazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, della riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e delle declaratorie dei Servizi e delle posizioni Professional dell'Agenzia;

Visto l'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii,

che dispone la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visti:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali";
- il D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale";
- la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il D.lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010, recante "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna risulta particolarmente esposta al rischio idraulico;
- la Regione Emilia-Romagna conferisce una forte caratterizzazione tecnico scientifica a tutte le attività di previsione-prevenzione volte a conoscere, qualificare e quantificare le varie componenti del rischio di origine naturale e/o tecnologica al fine di abbassare il livello del rischio stesso;
- al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e di perseguire gli obiettivi posti dalle richiamate disposizioni statali e regionali, ha ritenuto necessario attivare specifici interventi ed attività finalizzati sia al miglioramento delle capacità di previsione del rischio idraulico, sia alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla pianificazione, preparazione e gestione delle situazioni di crisi connesse alle tipologie di rischio di cui trattasi, coinvolgendo in ambedue i suddetti ambiti operativi le strutture tecniche e scientifiche maggiormente qualificate presenti sul territorio regionale;
- per il perseguimento degli obiettivi sopracitati, l'Agenzia intende individuare un soggetto di elevata qualificazione e di profilo istituzionale, con cui condividere dette attività, non risultando tali figure

- professionali presenti all'interno dell'ente, stante soprattutto la specificità delle tematiche da trattare;
- le Università, quali Istituzioni di alta cultura deputate alla formazione superiore, al progresso delle scienze ed alla ricerca ed operanti in virtù degli indirizzi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono organismo di diritto pubblico legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15, l. 241/1990; ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b) della legge 9 maggio 1989 n.168, possono partecipare a programmi di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative;
 - al fine di perseguire in modo ottimale gli obiettivi sopra descritti, sono stati sottoscritti negli ultimi anni tra Regione e mondo universitario appositi protocolli d'intesa da cui sono discese specifiche convenzioni per le attività di protezione civile;
 - i risultati conseguiti in attuazione delle summenzionate convenzioni di settore hanno contribuito in misura fondamentale alla crescita qualitativa, professionale e operativa dell'intero sistema regionale di protezione civile;
 - la collaborazione con le Università, mediante le proprie strumentazioni, tecnologie e competenze tecnico-scientifiche, può continuare a rappresentare un valido supporto per la Regione nello svolgimento delle attività di protezione civile;
 - l'Agenzia e Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi di Ferrara svolgono comune attività nella previsione e prevenzione del rischio idraulico;
 - è intenzione delle suddette Amministrazioni svolgere un'attività in cooperazione finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune, ossia quella di promuovere, organizzare e coordinare le attività di ricerca nel settore della previsione e prevenzione del rischio idraulico;
 - la presenza di una funzione di servizio pubblico comune e la mancanza dell'elemento sinallagmatico, consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della L. 241/1990 ss.mm.ii;

- gli importi versati a seguito del presente accordo non costituiscono corrispettivo per prestazioni di servizi o cessioni di beni, ma rimborso per le spese di ricerca;

Dato atto che il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi di Ferrara ha tra le principali aree tematiche di ricerca l'analisi delle problematiche idrauliche, idrologiche, ambientali, lo sviluppo di studi e ricerche sulla modellistica previsionale idrologica - idraulica per la mitigazione del rischio e negli anni ha affrontato, attraverso attività di studio e ricerca scientifica, il tema del rischio idraulico relativamente al reticolo fluviale principale (Po, Reno, Panaro), al reticolo fluviale secondario ed al reticolo artificiale, realizzando anche modelli operativi per affrontare situazioni di emergenza;

Ritenuto:

- opportuno che la Regione possa avvalersi delle competenze tecnico-scientifiche di cui dispone l'Università di Ferrara - Dipartimento di Ingegneria per quanto riguarda il rischio idraulico ai fini di protezione civile;
- di autorizzare l'Agenzia a procedere alla stipula di una convenzione con l'Università di Ferrara - Dipartimento di Ingegneria nell'ambito dei provvedimenti sopra richiamati, secondo lo schema contenuto nell'Allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;

Preso atto che:

- il Direttore dell'Agenzia provvederà alla sottoscrizione della convenzione a seguito dell'approvazione dello schema in allegato "A" alla presente deliberazione;
- l'Agenzia provvederà all'approvazione dei programmi operativi annuali (POA) nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dell'Agenzia;
- il dettaglio e gli ambiti di attività oggetto della convenzione verranno definiti nei Programmi Operativi Annuali (POA) come da prospetto riportato nell'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di individuare all'interno della convenzione di cui all'allegato "A" idonee forme di verifica e controllo dei risultati conseguiti in attuazione di ciascuna annualità della convenzione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1) e 2) della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale n. 3990 del 02 dicembre 2020 "Adozione piano delle attività per il triennio 2021-2023 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";
- la determinazione n. 3991 del 02 dicembre 2020 "Adozione bilancio di previsione 2021-2023 dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;
- la propria deliberazione n. 1921 del 21 dicembre 2020 "Approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2021-2023";
- la determinazione dirigenziale n. 4178 del 23 dicembre 2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2021-2023";
- la propria deliberazione n. 1173 del 13 luglio 2021 "approvazione assestamento - provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2021-2023";
- la determinazione dirigenziale n. 2632 del 29 luglio 2021 "aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023 dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito dell'assestamento di bilancio 2021-2023";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la D.D. n. 700 del 28 febbraio 2018 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile "Recepimento della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la D.D. 2657 del 01 settembre 2020 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile "Adozione sistema controlli interni all'Agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e della D.D. 700/2018";
- la propria deliberazione n. 2018/2020 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii;
- la propria deliberazione n. 1962 del 21 dicembre 2020 di approvazione di incarico dal 1° gennaio 2021 di Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile alla Dott.ssa Rita Nicolini;
- la propria deliberazione n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";

Visti infine:

- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ess.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021: "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2021-2023";

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

a) di approvare lo schema di convenzione ed il prospetto degli ambiti di attività per la definizione dei POA annuali con l'Università di Ferrara - Dipartimento di Ingegneria per le attività di protezione civile in materia di previsione del rischio idraulico e di supporto tecnico alla pianificazione e alle relative situazioni di crisi, emergenza e superamento della stessa, con particolare rilievo al tema del rischio idraulico relativamente al reticolo fluviale principale (Po, Reno, Panaro), al reticolo fluviale secondario ed al reticolo artificiale, realizzando anche modelli operativi per affrontare situazioni di emergenza, di cui agli allegati "A" e "B", che sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

b) di autorizzare il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla sottoscrizione della convenzione di cui all'allegato "A" che avrà decorrenza dalla data di effettiva sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023;

c) di dare atto che:

- per gli oneri derivanti dalla sottoscrizione della convenzione in parola si ricorrerà alle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia;

- ogni anno l'Agenzia provvederà in persona del Direttore, previa verifica dell'attività prevista ed effettivamente svolta nell'annualità precedente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, all'approvazione del POA ed eventuali sue rimodulazioni nel quale saranno indicate le attività da svolgere sempre secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'allegato "A";

d) di autorizzare il Direttore dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ad istituire un comitato tecnico a carattere temporaneo e per la cui attività non vengono riconosciuti compensi, composto da quattro

rappresentanti indicati dall'Agenzia regionale di Protezione Civile e due indicati dall'Università degli studi di Ferrara - Dipartimento di ingegneria, che svolge le attività di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti in attuazione di ciascuna annualità della convenzione;

e) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO NELLE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE, ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE RELATIVE AL RISCHIO IDRAULICO.

TRA

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in seguito indicata come Agenzia), con sede in Viale Silvani 6 Bologna, C.F. 91278030373, rappresentata dal Direttore dott.ssa Rita Nicolini, autorizzata a sottoscrivere il presente atto con Deliberazione di Giunta n. _____ del _____

E

l'Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Ingegneria (in seguito indicato come Dipartimento), C.F. n. 80007370382, P.IVA n. 00434690384 con sede legale in Ferrara, Via Saragat 1, rappresentata dal Direttore pro-tempore Prof. Marco Franchini, (in seguito indicate singolarmente come Parte o congiuntamente come Parti)

PREMESSO CHE

- l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e

amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005;

- Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi di Ferrara negli anni ha affrontato attraverso attività di studio e ricerca scientifica, il tema del rischio idraulico nel territorio oggetto della presente convenzione, realizzando anche modelli operativi per affrontare situazioni di emergenza;

- L'Agenzia e il Dipartimento hanno espresso la volontà di realizzare attività di studio ricerca e supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche finalizzate alla prevenzione, alla pianificazione e alla gestione delle emergenze relative al rischio idraulico;

-le Parti rientrano tra i soggetti di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990, in base al quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

VISTI

il Decreto Legislativo 2 febbraio 2018, n. 1, recante "Codice della Protezione civile;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59";

il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche del settore della difesa civile", convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 novembre 2001, n.401;

la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

la legge 30 Dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

lo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. Rep. n. 265/2021 – Prot. n. 56508 del 25 febbraio 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2021;

la deliberazione della Giunta di Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara del 7 settembre 2021 Rep. 16/2021 Prot. n. 150834 di approvazione dello schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA

LA PRESENTE CONVENZIONE

Art.1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente convenzione prevede l'instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di studi e ricerche, nel settore della protezione civile della sicurezza dei cittadini, della previsione e

prevenzione del rischio idraulico. Questo obiettivo sarà perseguito anche mediante l'attivazione di interventi e attività finalizzate sia al miglioramento delle capacità di previsione del rischio idraulico, sia alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla pianificazione e gestione delle situazioni di crisi, incaricando l'Università quale struttura di supporto tecnico in ambedue i suddetti ambiti operativi;

2. L'Agenzia e il Dipartimento attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale comune obiettivo.

3. L'Agenzia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione con l'Università di Ferrara al fine di definire e applicare una metodologia per la mappatura di scenari di allagamento conseguenti a rotte arginali, migliorando la conoscenza del rischio e favorendo lo sviluppo di conoscenze tecniche e scientifiche adeguate alla gestione delle alluvioni, come richiesto anche dal Piano di Gestione delle Alluvioni (PGRA) previsto dalla Direttiva (2007/60/CE), secondo una programmazione predefinita relativa a tutte le attività che, per la loro intrinseca natura, richiedono uno sviluppo pluriennale, pur essendo articolate secondo Programmi Operativi Annuali (POA). Nello specifico, con particolare riferimento al territorio ferrarese, si manifesta la necessità di procedere ad un aggiornamento dei quadri conoscitivi, degli scenari di rischio e di evento connessi al rischio idrologico ed idraulico, relativamente al reticolo fluviale principale (Po, Reno, Panaro), al reticolo fluviale secondario ed al reticolo artificiale.

4. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate

dall’Agenzia e dal Dipartimento di Ingegneria, nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.

5. Gli ambiti di attività indicati nel prospetto in allegato “B” alla richiamata delibera della Giunta Regionale n._____ del ____costituiscono il riferimento per i POA e sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Programmi Operativi Annuali)

1. I programmi operativi annuali di attuazione della presente convenzione vengono elaborati, anche per stralci secondo la seguente procedura:

a) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione per la prima annualità e nell’imminenza della scadenza di ciascuna annualità per le successive, viene avviata una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti con riguardo a tutte le attività di cui all’allegato B;

b) vengono definiti congiuntamente dalle Parti i programmi operativi annuali che non necessariamente devono contemplare tutte le tipologie di attività possibili elencate nell’allegato B;

c) all'attuazione dei programmi, l’Agenzia provvede, per quanto di competenza, con propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia;

2. I programmi operativi annuali contengono anche le modalità di attuazione, per l'anno di riferimento, delle singole tipologie di attività.

Art. 3

(Comitato Tecnico a carattere temporaneo)

1. Alle attività istruttorie per l'elaborazione e la definizione dei programmi operativi annuali di cui al precedente art. 2 provvede un Comitato Tecnico a carattere temporaneo composto da cinque componenti (di cui tre del Servizio Centrale e due del Servizio Territoriale competente) in rappresentanza dell'Agenzia, uno in rappresentanza del Servizio Difesa del Suolo, della costa e bonifica e due rappresentanti indicati dal Dipartimento. Alla costituzione del Comitato nonché all'eventuale variazione dei componenti provvede il Direttore dell'Agenzia con propria determinazione. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi
2. Alla scadenza di ciascuna annualità, il Comitato Tecnico provvede anche alla verifica dell'attività svolta e redige, al riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del livello di conseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione dei successivi programmi annuali.
3. Per la prima annualità, considerato che il Comitato Tecnico non è stato ancora formalmente costituito, il programma operativo viene definito attraverso incontri tecnici tra le Parti.
4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Comitato stesso, rappresentanti di altre strutture tecniche di settore o territorialmente interessate.

Art. 4

(Modalità di attuazione)

1. Il Dipartimento realizzerà le attività programmate sulla base di linee concordate con l'Agencia nell'ambito dei POA.

2. Il Dipartimento per quanto di propria competenza, individua nella persona del Prof. Alessandro Valiani il responsabile tecnico-scientifico della presente convenzione. Al responsabile tecnico-scientifico spetterà il compito di organizzare, in accordo con il Direttore del Dipartimento di Ferrara, l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.

3. Il Direttore dell'Agencia individua il responsabile tecnico della presente convenzione nella persona della Dott.ssa Ing. Claudia Vezzani.

4. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agencia che sarà individuato nel medesimo provvedimento di formalizzazione del Comitato Tecnico di cui all'art. 3.

Art. 5

(Responsabilità ed oneri a carico del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara)

1. Il Dipartimento è tenuto ad assolvere ai compiti definiti nei programmi operativi annuali rispettando i termini temporali ivi previsti.

In caso di mancato rispetto degli obblighi assunti è tenuta a informare per iscritto l'Agencia delle cause che ne hanno determinato l'inadempimento e dell'eventuale data successiva entro la quale prevede di ottemperare.

2. Il Dipartimento si impegna a svolgere le attività programmate con continuità per l'intero periodo concordato e a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

3. Il Comitato Tecnico di cui all'articolo 3 svolge gli adempimenti istruttori relativi alle incombenze previste dal presente articolo.

Art. 6

(Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)

1. L'Agenzia si impegna a erogare un contributo a rimborso delle spese sostenute dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara per l'attuazione delle attività da svolgere in collaborazione, con un contributo massimo di € 90.000,00 (novantamila euro).

Detto contributo, verrà liquidato come segue:

- acconto di € 10.000,00 a trenta giorni dalla firma del presente accordo, previa condivisione del programma dettagliato delle attività congiunte;

- saldo della prima annualità pari a € 10.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2021;

- saldo della seconda annualità pari a € 40.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2022;

- saldo della terza annualità pari a € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2023.

L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività di interesse comune delle parti svolta dal Dipartimento. Le somme

erogate saranno utilizzate dal Dipartimento integralmente per le attività della presente convenzione.

Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della presente convenzione, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta dal Dipartimento che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.i.

2. L'erogazione da parte dell'Agenzia del saldo potrà avvenire a seguito della presentazione della rendicontazione documentata dei costi sostenuti. La corresponsione avverrà entro 30 giorni dalla ricezione delle relative richieste di pagamento da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata.

3. Le voci di costo comprendono l'impegno di personale strutturato e non, spese di missione e di materiale di consumo, e spese generali di volta in volta necessarie per lo svolgimento delle attività. È ammessa l'attivazione di borse di studio, assegni di ricerca. Il numero e la durata dei contratti possono essere modificati, ai fini della migliore organizzazione interna del gruppo di lavoro, previa valutazione ed approvazione del Comitato Tecnico.

Art. 7

(Utilizzazione dei dati)

1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto della presente convenzione.

2. Nel caso di pubblicazione anche parziale, il Dipartimento si

impegna ad informare l'Agenda, a menzionarla sempre come ente promotore, nonché a fornirle preventivamente copia della pubblicazione al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

Art. 8

(Proprietà degli elaborati)

La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca è congiunta fra le Parti che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara si impegna a consegnare all'Agenda per ciascun prodotto sviluppato il file sorgente in formato editabile.

Art. 9

(Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza)

L'Agenda, nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione, potrà mettere a disposizione dell'Università informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.

L'Università si impegna a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarle con la massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Agenda.

Art.10

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 - General Data Protection Regulation, sul trattamento dei dati personali (di seguito denominato GDPR).

2. Le parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

3. Per l'esecuzione della presente Convenzione, qualora sia necessario trattare i dati personali di titolarità dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a nominare, in base ad apposito accordo che verrà all'uopo successivamente sottoscritto, il Dipartimento quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nella Convenzione medesima.

4. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti della convenzione di cui al precedente articolo 4, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati,

nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro.

Art. 11

(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione - disposizione transitoria)

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede, a pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - fino al 31 dicembre 2023.

2. L'Agenzia può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere alla PEC dell'Università, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese già sostenute e delle obbligazioni giuridiche contratte dall'Università, fino al ricevimento della nota di preavviso di risoluzione della convenzione.

3. Il Dipartimento può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere alla PEC dell'Agenzia per provati inadempimenti degli impegni assunti da quest'ultima.

4. In caso di risoluzione anticipata della convenzione il contributo previsto verrà proporzionalmente ridotto in ragione delle attività effettivamente realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come

relazionati e rendicontati dall'Università.

Art. 12 (Copertura assicurativa)

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei propri collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.

2. L'Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente normativa.

3. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 13

(Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

3. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte, da ciascuna delle parti, in autonomia nell'ambito della propria

organizzazione datoriale, presso le sedi di propria competenza, ad eccezione di riunioni, incontri di lavoro o altri eventi occasionali.

4. Le parti si impegnano a fornire l'informazione reciproca sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le risorse umane nell'ambito delle attività oggetto della convenzione e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.

5. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 14

(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente convenzione, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.

2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti la presente Convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione della convenzione, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

Art. 15

(Controversie)

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia, non componibile in via amichevole, che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento, l'Agenzia e il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara eleggono come foro esclusivo competente quello di Bologna.

Art. 16

(Registrazione)

1. La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

2. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento Ingegneria

Il Direttore

Prof. Marco Franchini

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile

Il Direttore

Dott.ssa Rita Nicolini

ALLEGATO "B"

PROSPETTO DEGLI AMBITI DI ATTIVITA' DI RIFERIMENTO PER I PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (POA)

Per ciascuna annualità della convenzione l'Università e l'Agenzia svolgeranno di concerto le attività concordate all'interno degli ambiti indicati nel presente allegato:

a) Realizzazione di studi ai fini del miglioramento del sistema di allertamento per il rischio idraulico;

b) integrazione delle informazioni e dei risultati della modellistica inerenti al rischio idraulico nel sistema informativo dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;

c) sviluppo, potenziamento e utilizzo dei sistemi di monitoraggio idro pluviometrico ai fini della valutazione del rischio idraulico;

d) valutazione degli effetti sul territorio relativi al rischio idraulico;

e) predisposizione e utilizzo degli strumenti operativi del Centro Operativo Regionale (COR);

f) definizione delle linee di intervento in emergenza e per gli interventi di messa in sicurezza ai fini della mitigazione del rischio;

g) valutazione di scenari di rischio idraulico in tempo reale in occasione di eventi meteorologici estremi;

h) valutazione di situazioni di siccità e crisi idropotabile;

i) attività di studio e ricerca per lo sviluppo e il miglioramento della modellistica previsionale idrologica - idraulica;

j) supporto per attività formativa degli operatori del COR alle attività di previsione e di valutazione delle criticità idrauliche;

k) attività di studio e di ricerca per la valutazione del livello di precisione e di aggiornamento dei dati topografici da utilizzare nel sistema di allertamento per il rischio idraulico;

l) attività di studio e di ricerca per l'inquadramento plano-altimetrico dei dati topografici secondo sistemi di riferimento geodetici nazionali e locali;

m) realizzazione di corsi e seminari;

l'Agenzia condividerà i dati a disposizione, le procedure di gestione delle emergenze, le piattaforme informatiche e il sistema informativo utilizzato sia per la realizzazione dei piani di protezione civile, sia per la gestione in corso di emergenza.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Rita Nicolini, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1591

IN FEDE

Rita Nicolini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1591

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1486 del 27/09/2021

Seduta Num. 44

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi